

MODELLO ORGANIZZATIVO

INDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. Introduzione..... | 3 |
| 2. I criteri di imputazione della responsabilità..... | 5 |
| 2.1 I criteri oggettivi..... | 5 |
| 2.2. I criteri soggettivi..... | 7 |
| 2.3. L'autonoma responsabilità della persona giuridica..... | 9 |
| 3. Le sanzioni..... | 9 |
| 3.1 Le tipologie di sanzioni..... | 9 |
| 3.2 La prescrizione delle sanzioni..... | 13 |
| 4. Ambito di applicazione..... | 14 |
| 5. Adozione del Modello..... | 17 |
| 6. I Destinatari del Modello..... | 18 |
| 7. Gli obiettivi e la funzione del Modello..... | 19 |
| 8. Struttura del Modello..... | 20 |
| 9. Sistema di organizzazione e gestione..... | 21 |
| 9.1 Parte Speciale – Il Manuale Operativo..... | 21 |
| 9.2 Elenco aggiornato reati ex Dlgs 231/2001..... | 23 |
| 10. Diffusione del Modello e formazione ed informazione delle risorse..... | 24 |
| 10.1 Diffusione del Modello;..... | 24 |
| 10.2. Diffusione presso gli organi sociali;..... | 24 |
| 10.3. Diffusione presso i collaboratori;..... | 25 |
| 10.4. Formazione..... | 25 |
| 11. Organismo di Vigilanza..... | 25 |
| 11.1 Composizione dell'Odv..... | 25 |
| 11.2 Funzioni e responsabilità dell'Odv..... | 25 |
| 11.3 Modalità operative dell'Odv..... | 26 |
| 11.4. Indipendenza e autonomia dell'Odv..... | 26 |
| 11.5 Whistleblowing..... | 27 |

| | |
|---|-----------|
| 11.5.1 Modalità di segnalazione..... | 28 |
| 11.5.2. Protezione del Segnalante..... | 28 |
| 11.5.3 Processo di gestione delle segnalazioni..... | 28 |
| 12. Sanzioni..... | 29 |
| 12.1. Infrazioni al Modello..... | 29 |
| 12.2. Procedimento sanzionatorio..... | 30 |
| 12.2.1. Misure nei confronti dei Componenti dell'Organo Amministrativo e del Presidente; | 30 |
| 12.2.2. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;..... | 31 |
| 12.2.3. Provvedimenti nei confronti delle controparti contrattuali di Solarc s.r.l. non destinatarie del Modello..... | 31 |
| 13. Aggiornamento del Modello..... | 32 |

*** **

1. Introduzione.

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*» (di seguito per brevità "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, è stato introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto della responsabilità dei soggetti per illeciti amministrativi dipendenti da reato.

L'adozione di tale provvedimento deriva dal recepimento nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria – in particolare, le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 (relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee) e del 26 maggio 1997 (volta a prevenire la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari comunitari o nazionali), nonché la Convenzione OCSE sottoscritta a Parigi il 17 dicembre 1997, riguardante la lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e

SOLARC s.r.l.

internazionali – a seguito della delega al governo di cui all'art. 11 L. 29 settembre 2000 n. 300.

Tale nuova disciplina normativa ha affiancato al modello di responsabilità individuale delle persone fisiche rivolta, come si vedrà, *agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica* (art. 1.2 D. Lgs. 231/2001), quello delle persone collettive, così superando il consolidato principio per cui *societas deliquere non potest*.

In seguito all'introduzione della nuova normativa, dunque, la persona giuridica assume – quale autonomo centro di imputazione - una forma di responsabilità diretta, in eventuale concorso con la persona fisica materialmente responsabile dell'illecito.

Vengono così catalogate determinate tipologie di reato, prettamente di natura finanziaria e imputabili a esponenti dell'Ente a interesse e/o vantaggio dello stesso.

A discapito della formulazione letterale del testo normativo, che la qualifica quale *amministrativa*, trattasi di una vera e propria responsabilità penale, che si affianca a quella del soggetto fisico cui il reato è materialmente attribuibile, con la conseguenza che la competenza sull'accertamento della responsabilità dell'Ente e l'applicazione delle relative sanzioni è per entrambi riservata al medesimo Giudice Penale.

Tale responsabilità risulta peraltro ascrivibile in ragione di fattispecie di reato tipizzate (cosiddetti *reati presupposto*, esplicitamente tipizzati dal Decreto), riconducibili a condotte poste in essere da soggetti che operino all'interno della struttura, a prescindere dal ruolo da questi ricoperto all'interno del suo organigramma.

In altre parole sussiste responsabilità dell'Ente per i reati commessi, nell'esercizio delle rispettive funzioni, tanto da soggetti che ricoprano posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, quanto da coloro i quali si

SOLARC s.r.l.

trovino in posizione subordinata, essendo sottoposti al controllo e alla vigilanza dei soggetti posti in posizione apicale.

E' in ogni caso doveroso precisare che lo spirito che ha animato il Legislatore nell'emanazione della disciplina in parola non è stato tanto quello di perseguire una finalità punitiva *tout court*, bensì l'intenzione di agevolare l'adozione, da parte degli Enti interessati, di misure volte a prevenire la commissione di illeciti penali.

Misure, queste, consistenti in modelli organizzativi, gestionali e di controllo atti a ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

L'ambito applicativo delle disposizioni oggetto di esame include peraltro, oltre agli enti forniti di personalità giuridica, anche le associazioni che ne siano prive e le società.

La terminologia utilizzata dal Legislatore – il quale parla di “Ente” –, volutamente generica al fine di evitare ingiustificate aree di immunità, ha però cagionato problemi in merito alla determinazione di tutti i soggetti destinatari, anche alla luce di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. 231/2001, il quale espressamente esonera dall'ambito di applicazione del Decreto gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

SOLARC SRL è una **micro impresa** operante nel settore **fotovoltaico e delle energie rinnovabili** con sede a **Bene Vagienna (CN)**. L'attività principale è la **progettazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica**.

L'adozione del Modello risponde pertanto all'esigenza di:

- Identificare le attività sensibili a rischio di reato.
- Definire protocolli interni di prevenzione.
- Istituire un sistema di controllo adeguato alle dimensioni dell'azienda.
- Garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e ambiente.

SOLARC s.r.l.

In particolare, per quel che concerne le c.d. microimprese (tale è Solarc srl secondo i criteri di cui alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 "Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese), si segnala la Prassi UNI/PdR 83:2020, pubblicata l'8 maggio 2020, relativa al "Modello semplificato di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008, per micro e piccole imprese".

2. I criteri di imputazione della responsabilità.

2.1. I criteri oggettivi.

La disciplina normativa in esame regola – agli articoli 5, 6 e 7 – i parametri oggettivi e soggettivi di imputazione della responsabilità degli enti per i cd. reati presupposto.

Mentre i primi presuppongono un rapporto qualificato tra la persona fisica responsabile del reato e l'ente, nonché il ricavo di un vantaggio da parte dell'ente stesso nella perpetrazione della condotta criminosa, i secondi definiscono i presupposti che comportano l'insorgere della responsabilità da parte dell'ente.

L'articolo 5, più nel dettaglio, postula ai fini dell'ascrivibilità del reato all'ente che lo stesso sia commesso:

- a) nell'interesse o a vantaggio del medesimo, con ciò scartando l'ipotesi in cui l'autore del reato agisca a esclusivo favore proprio o altrui;
- b) da soggetti che rivestano funzioni apicali, ovvero da coloro che siano sottoposti a controllo, direzione o vigilanza da parte di questi ultimi.

a) L'interesse o vantaggio dell'Ente.

Il Legislatore ha inteso circoscrivere l'ambito di responsabilità concorrente con la persona fisica autrice del reato qualora quest'ultimo sia stato perpetrato al fine di procurare un interesse o vantaggio all'Ente stesso.

SOLARC s.r.l.

All'esito di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale ha prevalso la tesi secondo cui i criteri di *interesse* (inteso come fine ultimo cui il reato è volto, valutabile dunque *ex ante*) e *vantaggio* (qualificabile invece quale risultato conseguente l'azione criminosa e come tale apprezzabile *ex post*) si presentano tra loro alternativi.

Da ciò consegue che l'accertamento della sussistenza di anche uno solo dei predetti requisiti è idoneo a fondare l'imputabilità dell'Organizzazione.

Altra *vexata quaestio* è quella relativa all'esclusione della responsabilità dell'ente quando il reato è commesso nell'interesse esclusivo del suo autore o di terzi.

L'art. 5 comma 2 fa infatti riferimento al solo criterio dell'interesse e non anche a quello del vantaggio, presupponendo che in tal caso l'eventuale arricchimento dell'ente non costituirebbe diretta conseguenza della condotta delittuosa.

b) I responsabili del reato presupposto.

Come già osservato, il Legislatore ha individuato due categorie di soggetti la cui condotta si rivela potenzialmente idonea a far insorgere la responsabilità concorrente dell'ente.

Trattasi, nello specifico, dei soggetti che ricoprono posizioni c.d. apicali e dei loro subordinati.

I primi si possono definire come coloro i quali, a prescindere dalla qualifica loro attribuita o anche meramente di fatto, manifestino all'esterno la volontà dell'ente, rivestendo funzioni di amministrazione o direzione della sua politica imprenditoriale.

I secondi sono invece individuabili nei soggetti che sono sottoposti a vigilanza, direzione e controllo dei primi.

Si evidenzia peraltro che la responsabilità dell'ente è individuabile anche qualora il reato presupposto sia commesso in concorso con soggetti estranei all'organizzazione, a condizione sempre che da tali condotte derivi un vantaggio o un interesse alla stessa.

Una società committente, ad esempio, può rischiare di incorrere in responsabilità concorrente con l'appaltatore nei reati presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel caso in cui la mancata adozione da parte di quest'ultimo di adeguate misure preventive, da cui derivi l'evento delittuoso, possa conseguire anche da una errata predisposizione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, come rilevato anche da Confindustria nelle proprie linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

2.2. I criteri soggettivi.

Ai fini dell'imputazione di responsabilità a carico dell'ente è altresì necessaria, oltre ai presupposti oggettivi già esaminati, anche la sussistenza di una condizione di addebitabilità in concreto in capo all'ente, più precisamente in termini di mancata vigilanza.

In particolare, gli articoli 6 e 7 del Decreto esonerano l'ente da responsabilità per i reati presupposto commessi dai soggetti apicali e dai loro sottoposti ove questo dimostri di avere efficacemente adottato, prima dell'evento, una serie di misure atte a prevenire la commissione degli stessi (¹).

¹ **Art. 6.**

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'[articolo 5](#), comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).*

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*

Tale obbligo di vigilanza, modulato in termini e procedure differenti a seconda che si tratti di reati commessi dai soggetti in posizione apicale o dai loro sottoposti, si estrinseca nell'obbligo per l'ente di dotarsi di modelli organizzativi – quale è quello in questa sede adottato da Solarc s.rl. - aventi lo scopo di prevenire, la perpetrazione di condotte illecite, nonché di avvalersi di un autonomo organismo (cosiddetto Organismo di Vigilanza) in grado di attuare in concreto una vera e propria attività di controllo.

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della [direttiva \(UE\) 2019/1937](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e) (1) .

[2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo] (2) .

[2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'[articolo 2103 del codice civile](#), nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa] (3) .

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati (4) .

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b) (5) .

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Art. 7.

1. Nel caso previsto dall'[articolo 5](#), comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

SOLARC s.r.l.

In tal modo, per quanto concerne i reati commessi da soggetti apicali, l'ente potrà andare esente da censure qualora riesca contestualmente a dimostrare sia la sussistenza di ogni misura volta a prevenire l'attività delittuosa (anche in termini di effettiva e concreta vigilanza), sia la fraudolenta elusione del modello di organizzazione adottato.

Quanto ai reati commessi da eventuali sottoposti, la prova liberatoria sarà invece fornita laddove l'ente dimostri di aver attuato un modello organizzativo efficace, così da scongiurare ogni eventualità di disfunzione organizzativa.

E' opportuno precisare, dunque, che la conformazione da parte dell'ente ai dettami di cui al Decreto non costituisce in alcun modo un obbligo, ma si rivela condizione necessaria in caso di commissione di reati indirettamente addebitabili allo stesso.

2.3 L'autonoma responsabilità dell'ente.

L'art. 8 del Decreto esplicita, da ultimo, il dettame secondo cui quella a carico dell'ente per i reati commessi dai soggetti e con i presupposti sopra individuati costituisce fonte autonoma di responsabilità.

Ciò anche nell'ipotesi in cui non sia stato identificato (o non sia imputabile) l'autore del reato, nonché qualora il reato si sia estinto per causa diversa dall'amnistia, vale a dire secondo gli istituti tipizzati dal Legislatore penale: a mero titolo esemplificativo, la morte dell'imputato e la remissione della querela.

3. Sanzioni.

3.1 Le tipologie di sanzioni.

La Sezione II del Decreto disciplina il sistema sanzionatorio a carico dell'ente di cui venga accertata la responsabilità nei termini sopra descritti.

L'art. 9, in particolare, distingue le sanzioni in:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;

SOLARC s.r.l.

c) pubblicazione della sentenza;

d) confisca.

Il legislatore, peraltro, perseguendo una finalità riabilitativa della sanzione – a dispetto di connotati maggiormente punitivi – ha previsto una serie di benefici cui l'ente potrà accedere, essenzialmente in termini di mitigazione della misura o addirittura l'esenzione dalla stessa (in caso di misura interdittiva) qualora questo dia prova dell'impegno ad evitare la commissione di ulteriori reati o si adoperi attivamente a contenere le conseguenze di quelli già commessi.

a) Le sanzioni pecuniarie.

Le sanzioni pecuniarie, a differenza di quelle interdittive, si applicano sempre e comunque a seguito dell'accertamento di una condotta delittuosa e hanno natura assimilabile a quella delle sanzioni penali.

Il tratto che le differenzia significativamente dalle obbligazioni di carattere civilistico, infatti, consiste nella peculiarità che delle stesse è chiamato a rispondere solo e soltanto l'ente con il proprio patrimonio, senza vincolo di solidarietà con i propri soci, ancorché illimitatamente responsabili.

Sulle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria, è inoltre previsto, in favore dello Stato, il medesimo privilegio esistente per i crediti da reato di cui al codice di procedura penale.

Al fine di garantire la massima espressione possibile di proporzione ed efficacia della sanzione – in ottemperanza allo spirito rieducativo che pervade il Decreto – il Legislatore ha previsto un sistema di commisurazione che, nella quantificazione della sanzione, tenga conto della capacità economica e patrimoniale della stessa.

Questo con l'intento, evidentemente, di non vanificare la portata della sanzione stessa con misure che possano rivelarsi eccessivamente gravose e dunque, a conti fatti, inefficaci.

SOLARC s.r.l.

Nello specifico, l'art.10 del D.gs. 231/2001 stabilisce che la sanzione pecuniaria viene applicata per quote, da 100 a 1000 ed ogni quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.

Pertanto, la sanzione minima (minimo numero di quote, minima determinazione della quota) ammonta ad € 25.800,00, mentre la sanzione massima ad € 1.549.000 (massimo numero di quote, massima determinazione della quota).

Sempre il dettato normativo, all'art. 11, stabilisce che nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Da ultimo si rileva come il Decreto preveda un sistema di circostanze attenuanti, la cui ricorrenza mitiga, dimezzandone l'importo, l'entità della sanzione.

b) Le sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive si suddividono, a loro volta, nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione/revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione – salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio – nell'esclusione da agevolazioni, contributi e sussidi, nonché l'eventuale revoca di quelli già in essere e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Seppur obbligatorie in caso di condanna, esse sono applicabili solo in caso di accertamento di reati per cui sono tassativamente previste.

Le sanzioni interdittive – che si accompagnano sempre a quelle pecuniarie già esaminate – sono obbligatoriamente applicate dal Giudice nel caso in cui dalla commissione dell'illecito sia derivato un profitto particolarmente ingente, ovvero in caso di reiterazione dell'illecito.

SOLARC s.r.l.

Trattasi peraltro di requisiti tra loro alternativi, la cui autonoma ricorrenza costituisce condizione sufficiente ai fini dell'applicazione della sanzione.

c) La confisca.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede ben quattro tipologie di confisca (applicabile anche per equivalente), disciplinate in altrettanti articoli.

Quella regolamentata all'art. 6, comma 5, - dai caratteri del tutto particolari - si applica nel caso in cui l'ente sia andato esente da responsabilità per l'efficace adozione di un modello organizzativo e non abbia, dunque, riportato una condanna.

L'applicazione di tale forma di confisca è comunque funzionale a impedire che l'ente si avvantaggi - in termini economici - del reato perpetrato dalle persone fisiche inserite all'interno del suo organico.

L'art. 15, comma 4, regola una peculiare forma di confisca, applicabile esclusivamente in caso di commissariamento dell'ente.

La medesima disposizione sancisce infatti che il giudice, nel caso di ricorrenza dei presupposti di applicabilità di una sanzione interdittiva che comporti l'interruzione dell'attività dell'ente può, in luogo della stessa, disporre *"la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata"*.

L'obiettivo della confisca è dunque, in tal caso, quello di evitare che un ente commissariato possa giovare di tale gestione, seppur del tutto lecita.

L'art. 19 individua invece l'ipotesi classica di confisca, nella sua connotazione sanzionatoria mutuata dalla procedura penale.

Si tratta pertanto di sanzione che il giudice, in caso di sentenza di condanna, è tenuto obbligatoriamente a disporre e che investe pertanto tanto il profitto o il prezzo dell'illecito, ma può anche configurarsi in termini di confisca per equivalente, avendo ad oggetto, in tal caso, *"somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato"*.

SOLARC s.r.l.

Da ultimo, l'art. 23 disciplina l'ipotesi in cui l'ente abbia tratto un illecito profitto a seguito della mancata osservanza di una misura interdittiva applicatagli.

Ciò nel chiaro intento, come individuato nella Relazione ministeriale di accompagnamento al Decreto, di assicurare l'effettività della misura sanzionatoria.

d) La pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza - a spese dell'ente - è una sanzione accessoria la cui applicazione può accompagnarsi a quella di una misura interdittiva.

La pubblicazione viene effettuata telematicamente sul sito del Ministero della Giustizia e tramite affissione nel Comune ove ha sede principale l'ente destinatario della sanzione.

Trattasi, nei fatti, di misura particolarmente gravosa in termini di potenziale riverbero negativo sul buon nome dell'ente all'interno della collettività.

3.2 La prescrizione delle sanzioni.

Il regime di prescrizione delle sanzioni è disciplinato dall'art. 22 del Decreto.

Questo prevede, in linea generale, che la prescrizione delle sanzioni amministrative a carico dell'ente matura nel termine di cinque anni dalla commissione del reato.

Termine che si interrompe nel momento in cui il pubblico ministero presenti la richiesta di applicazione di una misura interdittiva (nel qual caso il nuovo periodo di prescrizione ricomincerà a decorrere dall'applicazione della stessa) ovvero che proceda alla contestazione dell'illecito amministrativo (in tale ipotesi il nuovo termine di prescrizione ricomincerà a decorrere al momento del passaggio in giudicato della sentenza).

Il regime di prescrizione delle sanzioni di cui al D. Lgs. 231/2001 è stato peraltro, per lungo tempo, terreno di accesi dibattiti in ordine alla sua natura, dal momento che esso presenta tratti peculiari che lo differenziano notevolmente dal modello penale, quasi avvicinandolo al sistema civilistico.

SOLARC s.r.l.

La giurisprudenza è tuttavia ormai concorde nel ritenere, considerata la natura di *tertium genus* della responsabilità degli enti, giustificabile tale regime derogatorio.

4. Ambito di applicazione.

La responsabilità dell'ente dipendente da reato, disciplinata dal D. Lgs. 231/2001, ricorre in ordine a fattispecie predeterminate e tassativamente individuate dal medesimo testo normativo.

L'ente sarà dunque chiamato a rispondere – ricorrendone i presupposti oggettivi e soggettivi già descritti - anche nelle ipotesi di tentativo ex art. 56 c.p. e di concorso dell'autore del reato con soggetti esterni all'organizzazione, anche per il peculiare caso di concorso dell'*extraneus* nel reato proprio.

In altre parole, è possibile ipotizzare una specifica responsabilità dell'ente per tutte le fattispecie criminose individuate dal capo I, Sezione III del Decreto, negli articoli compresi tra il 24 e 25 *duodevicies*, nonché per quelli previsti dall'art. 10 L. 146/2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) e riportati integralmente nella Tabella (A) allegata al presente modello organizzativo, a cui si fa espresso rimando.

E' in ogni caso opportuno precisare che non tutte le tipizzazioni previste dal Legislatore contenute nella tabella allegata si manifestano ragionevolmente calzanti alla generalità degli enti tenuti alla redazione del modello organizzativo, ragione per cui si analizzeranno in seguito le sole ipotesi di reato più rispondenti alla struttura e all'ambito di operatività di SOLARC s.r.l. e per le quali vi possa essere un effettivo rischio di chiamata in responsabilità dell'Ente.

- Art. 316 bis - *Malversazione di erogazioni pubbliche.*

- art. 316 ter c.p. - *Indebita percezione di erogazioni pubbliche.*

- art. 640, comma 2, n. 1- *Truffa ai danni dello Stato o dell'Unione Europea.*

- art. 640-bis - *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.*

SOLARC s.r.l.

- art. 640-ter - Frode informatica.
- Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.
- Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
- Art. 617 quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
- Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
- Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.
- Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
- Art. 635 quinquies c. 3 c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
- Art. 615 quater c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.
- Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici (falsità).
- art. 1, c. 11, D.L. 105/2019 – Ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la Sicurezza Cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza.
- Art. 321 c.p. – Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione.
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.
- Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite.
- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- Art. 319 ter c. 1 c.p. - Corruzione in atti giudiziari.
- Art. 317 c.p. – Concussione.
- artt. 319- 319 bis c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Circostanze aggravanti.

- Art. 319 quater c.p. - *Induzione indebita a dare o promettere utilità.*
- Art. 2621 c.c. - *False comunicazioni sociali.*
- Art. 2635 bis c.c. - *Istigazione alla corruzione tra privati.*
- Art. 2629 c.c. - *Operazioni in pregiudizio dei creditori.*
- Art. 2633 c.c. - *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.*
- Art. 2636 c.c. - *Illecita influenza sull'assemblea.*
- Art. 2622 c.c. - *False comunicazioni sociali delle società quotate.*
- Art. 2627 c.c. - *Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.*
- Art. 27 c. 2 D. Lgs. 39/2010 - *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale.*
- Art. 2638 c. 1-2 c.c. - *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.*
- Art. 2625 c. 2 c.c. - *Impedito controllo.*
- Art. 2626 c.c. - *Indebita restituzione dei conferimenti.*
- Art. 2628 c.c. - *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.*
- Art. 2633 c.c. - *Formazione fittizia del capitale.*
- Art. 2635 c. 3 c.c. - *Corruzione tra privati.*
- Art. 171 bis Legge 633/1941 - *Tutela penale del software e delle Banche dati;*
- Art. 377 bis c.p. - *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;*
- Art. 452 bis c.p. - *Inquinamento ambientale;*
- Art. 2 comma 1 del Dlgs 74/2000 - *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a centomila euro;*
- Art. 2 comma 2 bis del Dlgs 74/2000 - *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a centomila euro;*
- Art. 3 Dlgs n.74/2000 - *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;*

SOLARC s.r.l.

- Art. 8 comma 1 D.Lgs 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a centomila euro;

- Art. comma 2 bis D.Lgs 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a centomila euro;

- Art. 10 D.Lgs n.74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili;

5. Adozione del Modello

A fronte dell'introduzione dell'istituto della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, l'Organo Amministrativo di SOLARC S.r.l. (di seguito per brevità "SOLARC"), conferiva allo studio legale Hellmann e Bassignano-Marengo l'incarico di predisporre il presente Modello organizzativo.

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, come già anticipato, le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., le Linee Guida elaborate in materia da Confindustria, nonché la Prassi di Riferimento UNI/PdR 138:2023.²

Sono state inoltre tenute in conto le indicazioni provenienti fino ad oggi dalla giurisprudenza in materia.

Si è pertanto proceduto ad eseguire un'attività di Mappatura, la quale è consistita:

a) nell'esame della documentazione aziendale, dell'organigramma societario e delle attività principali poste in essere da SOLARC S.r.l.;

b) interviste a soggetti responsabili di diverse funzioni aziendali.

In tal modo, si è proceduto a identificare le c.d. "aree a rischio", individuando le eventuali occasioni e modalità di commissione dei Reati nonché di identificare le eventuali procedure aziendali che governassero tali attività.

² Questa prassi, pubblicata il 12 gennaio 2023, offre una guida operativa per l'implementazione di modelli organizzativi semplificati ex D.Lgs. 231/2001, focalizzandosi sulla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati societari nelle micro e piccole imprese. È stata promossa dalla Provincia autonoma di Trento nell'ambito del "Progetto di razionalizzazione dei controlli sulle imprese.

SOLARC s.r.l.

Come meglio specificato nel Paragrafo 4, dal lavoro di analisi complessiva dell'Ente è emersa in particolar modo la possibilità di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- Reati ambientali (D.Lgs. 152/2006): gestione illecita di rifiuti, inquinamento ambientale, omessa bonifica.
- Reati di corruzione e concussione (artt. 318-322 c.p.): possibili in ambito di concessioni, autorizzazioni o incentivi pubblici.
- Frode nelle pubbliche forniture e truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.): indebita percezione di incentivi per energie rinnovabili.
- Falso in bilancio e reati societari (art. 2621 c.c.): alterazione dei dati contabili.

Si è ritenuto opportuno, quindi, definire in apposita parte speciale (cfr all.1 Il Manuale), il sistema di controllo e prevenzione a presidio e tutela dalla commissione dei predetti reati.

Per contro, non si sono evidenziate significative possibilità circa la commissione di determinati reati *nell'interesse o a vantaggio di SOLARC* ed in particolare quelli afferenti a falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (*art. 25 bis*), di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (*art. 25 quater*), mutilazione degli organi genitali femminili (*art. 25 quater 1*), di delitti contro la persona o contro la libertà individuale (*art. 25 quinquies*), di reati relativi alla frode in competizione sportive (*art. 25 quaterdecies*), dei reati di razzismo e xenofobia (*art. 25 terdecies*), reato di contrabbando (*art. 25 sexiesdecies*) reati associativi (*art. 24 ter*), delitti contro il patrimonio culturale (*artt. 25 septiesdecies e duodevicies*), reati in materia di immigrazione clandestina (*art 25 duodecies*) e di infortuni sul lavoro (*art. 25 septies*).

6. I Destinatari del Modello

Nel caso di SOLARC SRL, i destinatari del Modello Organizzativo 231 sono tutti i soggetti che, a vario titolo, operano nell'interesse della società e possono

SOLARC s.r.l.

potenzialmente essere coinvolti nei processi a rischio. Considerando che SOLARC è una micro impresa senza dipendenti, i destinatari principali del Modello sono:

a. Soci e Amministratori

Soci: Devono rispettare i principi del Modello, specialmente in relazione alla gestione finanziaria e ai rapporti con enti pubblici.

Amministratori: Sono i principali responsabili dell'implementazione e del rispetto del Modello, oltre a dover garantire la trasparenza nelle decisioni aziendali.

b. Collaboratori e Fornitori

Consulenti e professionisti esterni (es. commercialisti, avvocati, tecnici): Devono attenersi a procedure etiche e rispettare le linee guida 231 nelle loro attività per conto di SOLARC.

Installatori e manutentori: essi devono operare secondo le norme di sicurezza e ambiente.

Fornitori di materiali e servizi: SOLARC potrebbe integrare nei contratti clausole di conformità al Modello 231, in particolare per forniture legate ai pannelli fotovoltaici e alle tecnologie rinnovabili.

c. Soggetti Pubblici e Privati con cui SOLARC ha rapporti

Enti pubblici e autorità amministrative: SOLARC deve garantire la trasparenza nei rapporti con GSE (Gestore Servizi Energetici), ARPA (per normative ambientali), Enti Locali e Autorità Di Controllo.

Clienti e partner commerciali: operando la Solarc con altre imprese o enti privati, è utile diffondere principi etici per prevenire rischi di frode o corruzione.

7. Gli obiettivi e la funzione del Modello

L'adozione del Modello ha come obiettivo quello di migliorare il proprio sistema di controllo interno limitando in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in oggetto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 ed è rivolto a:

SOLARC s.r.l.

- a) individuare le attività svolte dalle singole funzioni dell'Ente che per la loro particolare tipologia, sono maggiormente a rischio della commissione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- b) valutare il sistema dei controlli preventivi ed il suo adeguamento per ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei reati;
- c) individuare e definire un sistema di controllo in grado di segnalare tempestivamente l'esistenza e l'insorgere di situazioni di criticità;
- d) Garantire la conformità normativa con la legislazione vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società;
- e) Rafforzare il sistema di governance e migliorare la trasparenza nei processi decisionali;
- f) Tutela dell'azienda e degli stakeholder fornendo un quadro chiaro di regole e procedure da rispettare.

Tale Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio con riferimento alla commissione dei reati in precedenza elencati.

8. Struttura del Modello

Il Modello si compone della presente parte generale, di una parte speciale e degli Allegati che verranno di seguito citati.

Nella prima, sono esposte le regole afferenti al funzionamento del Modello nel suo complesso.

Nella parte speciale (di seguito Il Manuale – Allegato 1), sono state analizzate alcune categorie di reato previste ai sensi del D.Lgs. 231/2001, laddove sono stati individuati i maggiori rischi-reato applicabili a SOLARC, a seguito dell'identificazione e mappatura dei processi c.d. "sensibili" (di cui ai paragrafi 4 e 5).

SOLARC s.r.l.

Costituiscono altresì parte integrante del Modello adottato da SOLARC i seguenti documenti riportati in allegato:

- Manuale Reati presupposto e attività sensibili – Allegato 1;
- L'elenco dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/01 – Allegato 2;

9. Sistema di organizzazione e gestione

Nello svolgimento delle attività di SOLARC il Modello Organizzativo, il Codice Etico e il Piano Anti Corruzione devono essere osservati sia dall'Organo Amministrativo, sia dai soci.

Nello svolgimento dei rapporti con i collaboratori e le controparti contrattuali, coinvolti nello svolgimento di attività sensibili, l'Organo Amministrativo assicura l'osservanza del Modello Organizzativo da parte dei medesimi collaboratori e controparti contrattuali.

È, dunque, loro responsabilità, oltreché provvedere alla comunicazione del Modello adottare tutte le misure più idonee al fine di assicurare l'effettiva osservanza dello stesso da parte di collaboratori e controparti contrattuali: a questo scopo, i soggetti tenuti possono sempre domandare indicazioni all'Organismo di Vigilanza sulle modalità più opportune per assicurare tale osservanza.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza può sempre fornire le informazioni o indicazioni, di carattere generale o specifico – che ritiene utili o necessarie –, a quei soggetti tenuti a far osservare il Modello da parte di terzi.

9.1 Parte Speciale – Il Manuale Operativo.

Con il suddetto elaborato si è inteso sviluppare – previa suddivisione in categorie dei reati potenzialmente a rischio di commissione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 – le attività sensibili, i soggetti interessati, le relative mansioni, i principi generali di condotta, le procedure di prevenzione e le modalità di controllo dell'attività dell'Ente.

A tal fine si è provveduto, in primis, a individuare le fattispecie di reato potenzialmente rilevanti – tenuto conto della natura giuridica di Solarc S.r.l. e

SOLARC s.r.l.

del suo ambito di operatività – ai fini dell'addebito di responsabilità dell'Ente per reati posti a suo vantaggio e/o interesse.

In secondo luogo, si è operata una suddivisione in macroaree delle diverse tipologie di reato (a titolo esemplificativo, reati informatici e trattamento illecito di dati, delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., ecc.).

Per ciascuna macroarea si è quindi individuato l'ambito operativo interessato, le attività sensibili e i soggetti coinvolti, con specifico riferimento alla mansione svolta.

Si è infine provveduto a elaborare specifiche procedure di prevenzione dei reati, con rimando alle modalità di controllo cui è tenuto l'Organismo di Vigilanza.

All'interno del Manuale Operativo si è preventivamente proceduto a identificare e categorizzare le fattispecie di reato potenzialmente a rischio di commissione a favore e/o vantaggio dell'Ente, ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Si è successivamente provveduto quindi a analizzare le singole fattispecie di reato illustrando, per ciascuna di esse, l'ambito di applicazione, le attività sensibili, i soggetti e le mansioni, i Principi di condotta, le Procedure di prevenzione dei reati e le Modalità di controllo.

1) Nella prima sezione - Ambito di applicazione – sono specificamente elencate le fattispecie criminose che, ai sensi del Dlgs 231/2001, possono essere compiute a favore o a vantaggio di SOLARC in ogni singola area di rischio.

2) Nella seconda sezione – Attività – sono individuate le singole attività sensibili maggiormente a rischio commissione reati.

La regolamentazione dello svolgimento delle attività sensibili presenta delle modalità ricorrenti di intervento.

Anzitutto, gli atti e le operazioni sono, in genere, indicati in sequenza tra loro: essi devono sempre essere compiuti nella successione indicata. Di

conseguenza, qualora un dato atto, o una certa operazione, non sia stato eseguito, quello successivo non potrà, a sua volta, essere compiuto.

Tra i passaggi ricorrenti nello svolgimento dell'attività sensibile sono la necessità di una preventiva autorizzazione o di una comunicazione, nonché il compimento congiunto di dati atti o di certe operazioni. Questi passaggi sono della massima importanza. In particolare, la previsione della necessità di autorizzazione oppure del compimento congiunto di un atto o di un'operazione fanno sì che, per lo svolgimento dell'attività e, quindi, per l'eventuale commissione di un reato nel suo ambito, sia indispensabile la volontà concorrente di più persone. Ugualmente, l'obbligo di dare comunicazione di date circostanze ad altri soggetti fa sì che essi possano intervenire ed attivarsi al fine di reperire ulteriori informazioni ed eventualmente impedire o, almeno, ostacolare la commissione di possibili reati. A tutto questo, consegue che l'inosservanza di questi passaggi costituisce una violazione disciplinare grave.

3) Nella terza sezione – Soggetti e Mansioni – sono individuati i soggetti che sono coinvolti nello svolgimento dell'attività sensibile e che, come tali, sono destinatari della procedura e devono, quindi, osservarla.

4) Nella quarta sezione – Principi di condotta – sono indicati i principi fondamentali posti alla base delle indicazioni. Così, quando si renda eventualmente necessario derogare alla procedura essi dovranno essere comunque osservati.

5) Nella quinta sezione – Procedure di prevenzione dei reati – sono individuati gli atti e le operazioni che ciascun soggetto deve compiere nello svolgimento della singola attività sensibile.

6) Nella sesta sezione – Modalità di controllo – sono analizzate le procedure poste in essere dall'Organismo di Vigilanza per e verificare la corretta esplicazione delle attività in relazione alle regole di cui al Modello.

9.2. Elenco aggiornato reati ex Dlgs 231/2001

SOLARC s.r.l.

Il Modello Organizzativo conterrà altresì, in allegato, l'elenco dettagliato e aggiornato alle ultime novità normative in vigore al momento della sua emanazione, di tutti i reati ricompresi nel Dlgs 201/2001 e che, in quanto tali, possono astrattamente essere commessi da SOLARC.

Restano ovviamente ferme tutte le considerazioni svolte nel presente elaborato in merito ai reati che si ritiene abbiano possibilità di essere commessi dall'Ente.

10. Diffusione del Modello e formazione ed informazione delle risorse

10.1 Diffusione del Modello

La piena e corretta conoscenza del Modello da parte di tutti i destinatari costituisce per Solarc il presupposto indispensabile per la sua effettiva attuazione.

Sono da considerarsi diretti Destinatari del presente Modello e dunque tenuti, in forza del Sistema Disciplinare (si veda infra cap. 5) ad osservarne i precetti e i contenuti:

Soci e Amministratori → Devono conoscerne i contenuti e rispettarlo.

Collaboratori e consulenti esterni → Devono conformarsi alle procedure aziendali e alle clausole 231 nei contratti.

Fornitori e partner commerciali → Se rilevante, possono essere vincolati da impegni contrattuali di compliance.

Enti pubblici o privati con cui SOLARC SRL interagisce → Per garantire trasparenza nei rapporti.

10.2. Diffusione presso gli organi sociali

Partecipando alle assemblee e alle sedute, l'Organo Amministrativo prende diretta conoscenza del Modello e degli aggiornamenti della sua parte generale.

È compito della struttura aziendale, mediante specifiche sessioni formative, portare a conoscenza dei destinatari le nuove versioni del modello organizzativo, sia nella sua parte generale che in quella speciale.

10.3 Diffusione presso i collaboratori e le controparti contrattuali

Il contenuto del Modello ed i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza dei collaboratori e delle controparti contrattuali, coinvolti nello svolgimento di attività sensibili, mediante comunicazione agli stessi della parte generale del Modello, della sezione della parte speciale del Modello dedicata allo svolgimento dell'attività sensibile in cui sono coinvolti, nonché dei relativi aggiornamenti.

10.4 La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza dell'Ente.

In particolare, Per i soggetti chiave (amministratori e chiunque operi in aree di rischio), può essere utile un breve corso di sensibilizzazione sulle procedure 231.

11. Organismo di Vigilanza.

11.1 Composizione dell'OdV

SOLARC SRL ha deciso di attribuire le funzioni di Organismo di Vigilanza (OdV) al Consiglio di Amministrazione. Questa scelta è in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 per le microimprese, che consentono soluzioni semplificate di vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua funzione di OdV, opera con poteri di controllo e autonomia decisionale, garantendo l'efficace attuazione del Modello 231.

Anche se le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono attribuite al Consiglio di Amministrazione, SOLARC SRL si impegna a garantire la separazione tra funzioni gestionali e funzioni di controllo, attraverso la verbalizzazione separata delle riunioni relative alla vigilanza e l'individuazione di un referente interno per l'OdV.

11.2 Funzioni e Responsabilità dell'OdV

L'OdV ha il compito di:

- a) Monitorare l'attuazione e l'efficacia del Modello 231 all'interno della società.
- b) Effettuare verifiche periodiche sui processi aziendali a rischio.
- c) Raccogliere e valutare segnalazioni di possibili violazioni del Modello.
- d) Proporre aggiornamenti del Modello 231, se necessario.
- e) Relazionare periodicamente al CdA sugli esiti della vigilanza.
- f) Verificare la conformità delle procedure aziendali rispetto alla normativa vigente.
- g) Effettuare audit interni e verifiche documentali per accertare il rispetto del Modello 231.

11.3 Modalità Operative dell'OdV

- a) Riunioni periodiche: Il CdA, in qualità di OdV, si riunisce almeno due volte l'anno per valutare il rispetto del Modello 231 e discutere eventuali aggiornamenti.
- b) Verifiche documentali: Controllo a campione sulle procedure più critiche (es. gestione incentivi, smaltimento rifiuti, sicurezza sul lavoro).
- c) Sistema di segnalazione: Predisposizione di un canale riservato per la ricezione di segnalazioni interne relative a violazioni del Modello.
- d) Report e documentazione: Redazione di verbali interni e relazioni annuali per il Cda.
- e) Poteri di intervento: L'OdV può richiedere accesso a documenti e interviste ai soggetti coinvolti nei processi aziendali.

11.4 Indipendenza e Autonomia dell'OdV

Per garantire l'efficacia della vigilanza, l'OdV opera con piena indipendenza rispetto alla gestione operativa e gode di autonomia decisionale nelle sue attività di controllo.

SOLARC s.r.l.

L'OdV ha libero accesso a tutte le informazioni aziendali necessarie per le verifiche.

Può proporre misure correttive per migliorare il sistema di controllo interno.

Deve redigere un rapporto annuale sulle attività di vigilanza da presentare al CdA.

11.5 Whistleblowing

SOLARC supporta e incoraggia le segnalazioni da chiunque in buona fede abbia notizia certa o un ragionevole sospetto, fondato su elementi di fatto precisi e concordanti, che sia avvenuta o che possa avvenire una violazione del Modello Organizzativo.

Per la gestione delle segnalazioni, SOLARC adotta una specifica procedura (cosiddetta procedura "whistleblowing") che tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere ed applicare ove opportuno.

In data 15.03.2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di "attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardano la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

In base a tale normativa le violazioni oggetto di segnalazione sono distinte a seconda dell'appartenenza dell'organizzazione al settore pubblico o privato. In relazione a quest'ultimo settore il dettato legislativo prevede una differente disciplina in considerazione della media di lavoratori occupati nell'ultimo anno (superiori o meno di 50), nonché dell'adozione o meno di modelli di organizzazione ex D.Lgs 231/2001.

La finalità principale della disciplina è quello di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e di prevenire la commissione dei reati. Infatti, la Direttiva UE ha come obiettivo la creazione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri utili ai potenziali whistleblower.

SOLARC s.r.l.

Le tutele previste a favore dei segnalatori (c.d. whistleblower) si applicano a coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai c.d. "facilitatori", colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato. Oggetto delle segnalazioni sono sia le violazioni già perpetrate che quelle non ancora commesse, ma che molto verosimilmente potrebbero esserlo, quanto ancora atti od omissioni che il whistleblower abbia fondato motivo di ritenere violazioni, nonché tentativi di nascondere violazioni.

11.5.1 Modalità di segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite:

- a) Canale e-mail riservato, gestito dall'OdV (Le segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica dedicato: odv@solarc231.it. Le comunicazioni sono gestite in via riservata esclusivamente dai membri dell'OdV e conservate in archivi protetti, accessibili solo per finalità istruttorie.).
- b) Modulo cartaceo anonimo, disponibile presso la sede aziendale.
- c) Piattaforma di segnalazione online (se implementata), per garantire massima riservatezza.
- d) Le segnalazioni possono riguardare illeciti, irregolarità amministrative o qualsiasi comportamento in violazione del Modello 231 e delle normative aziendali.

11.5.2. Protezione del Segnalante

SOLARC SRL garantisce che:

- a) Le segnalazioni resteranno confidenziali e saranno gestite esclusivamente dall'OdV.

SOLARC s.r.l.

b) Il segnalante sarà protetto da ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni per aver agito in buona fede.

c) L'anonimato sarà garantito ove richiesto dal segnalante.

11.3.5 Processo di gestione delle segnalazioni

L'OdV esaminerà ogni segnalazione secondo il seguente processo:

a) Ricezione e registrazione della segnalazione.

b) Analisi preliminare della fondatezza della segnalazione.

c) Indagine interna, se necessario, con raccolta di informazioni e documentazione.

d) Proposte di azioni correttive, ove richiesto.

e) Eventuale segnalazione alle autorità competenti, nei casi più gravi.

f) Feedback al segnalante, se applicabile e compatibile con la riservatezza dell'indagine.

g) Le segnalazioni infondate o strumentali saranno archiviate, mentre per i casi accertati saranno adottate misure disciplinari o correttive adeguate.

12. Sanzioni

Il sistema disciplinare, delineato nelle disposizioni che seguono, è volto a sanzionare le infrazioni al Modello – integrino esse reati o meno – commesse dai consiglieri di amministrazione, dai collaboratori e dalle controparti contrattuali di SOLARC. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni deve essere prontamente avviato ogni qualvolta si riscontri un'infrazione del Modello.

Tale procedimento è avviato, condotto e concluso in modo del tutto indipendente dall'avvio e dall'esito di qualsiasi procedimento giurisdizionale, a carico dei soggetti sopraindicati, per illecito amministrativo dipendente da reato.

All'Organismo di Vigilanza è riconosciuto il potere di iniziativa per l'avvio del procedimento per la sanzione delle infrazioni del Modello, rilevate

SOLARC s.r.l.

direttamente avvalendosi dei suoi poteri di controllo, o delle quali venga comunque a conoscenza.

12.1. Infrazioni al Modello

Costituisce infrazione del Modello ogni inosservanza degli obblighi previsti nello stesso. In ogni caso, sono infrazioni del Modello quelle di seguito elencate in ordine di gravità:

- a) la commissione di reati che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente;
- d) la violazione del Manuale operativo di cui alla parte speciale del Modello così come l'impedimento delle attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza previste, e l'omissione delle attività dovute nei confronti dello stesso
- d) l'omissione delle azioni per la diffusione del Modello;
- e) violazioni sulla disciplina del whistleblowing;

Le infrazioni al Modello sono sanzionate attraverso l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste nel contratto collettivo nazionale applicabile.

La scelta delle sanzioni da applicare avviene in base al principio di proporzionalità rispetto alla gravità dell'infrazione.

12.2. Procedimento sanzionatorio

Qualora si riscontri l'infrazione del Modello da parte dei consiglieri di amministrazione di SOLARC, deve essere informato l'ODV affinché esso possa indagare sui fatti denunciati ed assumere le iniziative più opportune.

Qualora si riscontri l'infrazione del Modello da parte di collaboratori o di controparti contrattuali di SOLARC, sono esperiti i rimedi contrattuali più opportuni in ragione della gravità dell'infrazione e, ove sussista danno, ne è sempre domandato il risarcimento.

12.2.1. Misure nei confronti dei Componenti dell'Organo Amministrativo e del Presidente:

SOLARC s.r.l.

In ossequio all'art. 6, Il comma, lett. e), del decreto – a parte l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità risarcitoria – le misure applicabili ai componenti dell'Organo Amministrativo sono individuate ne:

1. il richiamo formale;
2. la multa, da un minimo di Euro 1.000,00 ad un massimo di Euro 10.000,00 da devolversi ad apposito fondo per la formazione degli amministratori e dei collaboratori SOLARC;
3. la revoca di eventuali deleghe e, in particolare, di quelle il cui (in)adempimento risulti direttamente o indirettamente connesso alla violazione in questione;
4. la revoca dalla carica.

SOLARC provvederà ad adeguata divulgazione del sistema disciplinare (ai fini del decreto) per gli Amministratori, con modalità che garantiscano la massima conoscibilità ed accessibilità a ciascuno di essi, ed applicherà tutte le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

La competenza ad irrogare le misure nei confronti degli Amministratori spetta all'Organo Amministrativo di SOLARC, tranne che per la revoca, da disporsi alla stregua del combinato disposto degli articoli 2475 e 2383 c.c.

* * *

12.2.2. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Nei casi in cui l'ODV, per negligenza o imperizia, non adempia ai propri doveri, commetta violazioni del Modello 231 o non garantisca un'efficace vigilanza, il CdA potrà applicare le seguenti sanzioni:

1. Richiamo formale scritto, con indicazione delle violazioni riscontrate.
2. Sospensione temporanea dalle funzioni, in caso di gravi negligenze.
3. Revoca dell'incarico, nei casi più gravi o di reiterata inadempienza.
4. Segnalazione alle autorità competenti, ove necessario.

La revoca dell'incarico dovrà essere motivata e deliberata dal CdA con atto formale, previa consultazione con le parti coinvolte.

12.2.3. Provvedimenti nei confronti delle controparti contrattuali di SOLARC non destinatarie del Modello.

Collaboratori e consulenti: Possono incorrere in sospensione dell'incarico o risoluzione contrattuale.

Fornitori: In caso di violazioni contrattuali legate al Modello 231, possono subire l'interruzione immediata del rapporto commerciale.

13. Aggiornamento del Modello

Il Decreto 231/2001 prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello d'organizzazione, gestione e controllo, al fine di rendere lo stesso costantemente adeguato alle specifiche esigenze dell'ente e della sua concreta operatività.

Il presente Modello viene sottoposto a verifica e aggiornamento almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta intervengano modifiche normative rilevanti, cambiamenti organizzativi o nuove attività. L'OdV propone eventuali modifiche, che vengono valutate e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre Società);
- modifiche della struttura organizzativa dell'ente, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuove aree di attività intraprese.

Nello specifico, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al medesimo Organo Amministrativo cui il legislatore ha demandato l'onere di adozione del Modello medesimo. La semplice "cura"

SOLARC s.r.l.

dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.